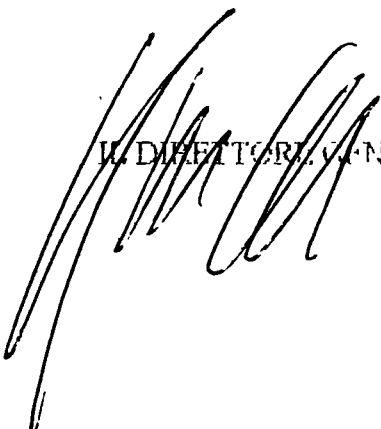


c) di comunicare all'Ufficio scrivente le eventuali denunce sia sulle c.d. "dimissioni in bianco" sia sui casi di accertamento sullo stato di gravidanza al momento dell'assunzione. Data la delicatezza della materia e le difficoltà di ottenere informazioni dalle lavoratrici, comprensibilmente timorose di ritorsioni, si consiglia di operare in stretto ricordo con le Consigliere di Parità, delegate per territorio.

Considerata la necessità di relazionare al Parlamento sugli impegni assunti dal Governo si prega codesti Servizi Ispezione di fornire le informazioni richieste con sollecitudine.



IL DIRETTORE GENERALE

21-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale, n. 299

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645.

Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 92/85/CEE in materia di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante proroga dei termini della delega legislativa contemplata dall'articolo 34 della citata legge n. 146 del 1994;

Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.**Campo di applicazione**

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 2.**Linee direttrici**

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione europea.

Art. 3.**Divieto di esposizione**

1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.

Art. 4.**Valutazione e informazione**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

ALL.15

21-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 299

Art. 5.

Misure di protezione e di prevenzione

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.

Art. 6.

Lavoro notturno

1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Art. 7.

Esami prenatali

1. Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 8.

Aggiornamento allegati

1. Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché da ogni altra disposizione in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

BINDI, *Ministro della sanità*

BAESANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FINOCCHIARO, *Ministro per le pari opportunità*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ALLEGATO I

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 4

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 299

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;

b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicamenti antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

ALLEGATO II

**ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 3****A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1.****1. Agenti:****a) agenti fisici:**

lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camera sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia.

a meno che sia stata la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici:

piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 1.**1. Agenti:****a) agenti chimici:**

piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 34 così recita:

«Art. 34 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro). — 1. Il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari già adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, ad eccezione delle direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE e 92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B richiamati dall'art. 1 della presente legge, o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, con le stesse modalità e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, nonché all'art. 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.

2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari già adottate ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunità europee, ai sensi del citato art. 16, paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'art. 13, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dopo le parole «92/57/CEE» sono aggiunte le seguenti parole: «92/58/CEE».

— La legge 92/85/CEE è pubblicata in GUCE n. L 248 del 22 dicembre 1992.

— La legge 9 febbraio 1996, n. 12, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. L'art. 6, comma 3, così recita: «3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia».

21-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 299

-- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca norme per la tutela delle lavoratrici madri.

-- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, disciplina la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

-- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

-- Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1335, reca norme in materia di indicazione e contrassegni da apporre sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi.

Nota all'art. 2:

-- Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse. L'art. 26 modifica il D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547. In particolare il comma 1 sostituisce l'art. 393 del predetto D.P.R.; il comma 2 sostituisce l'art. 394; il comma 3 sopprime l'art. 395. Il testo vigente degli articoli 393 e 394 è il seguente:

«Art. 393 (*Costituzione della commissione*). — 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;

g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

2. Per ogni rappresentanza effettiva è designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.

«Art. 394 (*Compiti della commissione*). — 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;

c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;

d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;

e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;

f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;

h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

i) esprimere il parere sui rischi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;

l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.

2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.

3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.

Nota all'art. 3:

-- Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle premesse. L'art. 3, primo comma, così recita: «È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 548».

Nota all'art. 4:

-- Per l'art. 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi nota all'art. 3.

-- Il D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, reca il regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. L'art. 5 così recita:

«Art. 5. — Il divieto di cui all'art. 3, primo comma, della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

a) quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;

23-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sera numero 5 - n. 299

b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;

d) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1954, n. 185: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

f) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente sfaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

m) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

n) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Il periodo per il quale è previsto, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni, può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, su disposizione dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato di salute dell'interessata.

L'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lettera b) della legge anche quando vi siano periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato medico di gravidanza dovrà essere presentato il più presto possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione di detto documento.

Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi nota alle premesse. L'art. 4, comma 1, così recita: «1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, sulla base delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari».

— L'art. 21 del predetto decreto così recita:

«Art. 21 (Informazione dei lavoratori). — 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3».

Note all'art. 3:

— Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi nota alle premesse. L'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, così recita:

«Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente.

Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto qualora l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Le lavoratrici che vengano edotte a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano edotte a mansioni equivalenti o superiori».

— L'art. 5, primo comma, della predetta legge così recita:

«L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3».

— L'art. 31, primo comma, della medesima legge così recita: «1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi».

Note all'art. 9:

— Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse.

— Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle premesse.

Note all'allegato 1:

— Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse. L'art. 75 così recita:

«Art. 75 (Classificazione degli agenti biologici). — 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

11-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 299

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

— L'allegato VIII del medesimo decreto è così formulato.

«ALLEGATO VIII

ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI

1. Produzione di aaramina col metodo Michler.

2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

— La direttiva n. 67/248, CLE è pubblicata in GUCE n. L 196 del 16 agosto 1967.

96G0661

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 dicembre 1996.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 1997.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, omni 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 1997 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 marzo;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 29 marzo;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 31 marzo;

h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;

i) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° maggio;

j) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 giugno;

k) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;

o) dalle ore 7 del 1° agosto alle ore 24 del 2 agosto;

p) dalle ore 16 alle ore 24 del 9 agosto;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;

t) dalle ore 16 alle ore 24 del 6 settembre;

u) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;

MODULARIO
Lav. e Prev. Soc. 17*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

DIVISIONE VI

Prot. N° 13098

ALL. 16

MCO 1 -

Roma

6/5

1997

CIRCOLARE N. 66/97

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizi Ispezione del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Settori Ispezione del Lavoro
LORO SEDI
e, p.c. alla Div. VII Servizio Centrale
Ispettorati Lavoro
Dir. Gen. AA. GG. e Personale
SEDE
e, p.c. all'Ispettorato Medico
Centrale del Lavoro
SEDE

OGGETTO: Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 "Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento".

Con Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-1996 - Serie Generale n. 299 - è stata recepita la Direttiva 92/85/CEE del 19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

La direttiva comunitaria rappresenta normativa minima nel senso che non può comportare in sede di attuazione per espressa previsione dell'art. 1, terzo comma, un abbassamento del livello di protezione delle lavoratrici rispetto alla situazione esistente in ogni stato membro alla data della sua adozione.

la presente circolare per ogni altro atto di legge, regolamento, decreto, ordinanza, nota, risposta, etc., di cui si è tenuto conto da questa Direzione o per cui si è risposto.

Pertanto il D.L. n.645/96 contiene esclusivamente l'integrazione della normativa italiana in materia alla luce delle nuove disposizioni comunitarie che per la maggior parte prevedono condizioni di minor favore. Per quanto non diversamente previsto dal Decreto di recepimento restano ferme le disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 626/94 e dalla L. 1204/71 nonché da ogni altra disposizione in materia (art.9 "Disposizioni finali").

Le norme vigenti in materia di tutela dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici nell'ambiente di lavoro (D.L.626/94 e L.1204/71) sono state integrate, sulla base delle indicazioni fornite dalle norme comunitarie.

L'art.3 del Decreto Legislativo "Divieto di esposizione" ricomprende tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all'art.3, 1° comma, della L.1204/71 anche i lavori indicati nell'allegato II del Decreto Legislativo in esame.

L'art.4 "Valutazione e informazione" prevede che il datore di lavoro, ferma restando la normativa vigente in materia, valuti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici sul posto di lavoro ai sensi dell'art.4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626 con riferimento ai rischi particolari riguardanti gruppi di lavoratori nonché in relazione all'elenco di agenti e condizioni di lavoro di cui all'allegato 1 del Decreto Legislativo in esame.

Il secondo comma dell'art.4 sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

A tale proposito si ricorda che a norma dell'art.33 comma 10 del Decreto Legislativo n.626/94 : " n.6 - L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro. n.7 - Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate."

L'art.5 "Misure di protezione e di prevenzione" descrive la procedura, innovativa per certi aspetti, che il datore di lavoro deve seguire

qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici.

E' previsto che il datore di lavoro proceda alla modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici.

In tale ambito il datore di lavoro stesso procede alle modifiche necessarie sia per quanto riguarda eventuali spostamenti (da reparto a reparto) sia per quanto riguarda l'orario di lavoro (turni diurni o in orari più consoni allo stato di gravidanza o di allattamento).

Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della L. 1204/71 qualora non sia possibile per motivi organizzativi e produttivi seguire la procedura sopradescritta.

In merito all'art.5 del Decreto Legislativo in esame si fa presente che sono stati presentati dalla Regione Veneto, Umbria e Toscana ricorsi per questioni di legittimità costituzionale per presunta violazione della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria con richiamo alla sentenza n.58/93 della Corte Costituzionale.

Nelle more della sentenza si precisa che la circolare n.90/96 a firma dell'On.le Ministro ai fini dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art.5 della L.1204/71 aveva fornito le seguenti indicazioni: "gli Ispettorati dovranno invece effettuare la valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e della organizzazione aziendale, al fine di stabilire se possano essere eliminati gli aspetti ambientali ed obiettivi pregiudizievoli per la lavoratrice e se questa possa essere spostata o no ad altre mansioni (così, esplicitamente, il citato parere del Consiglio di Stato).

Pertanto, anche tali ultimi provvedimenti potranno essere emanati solo previa richiesta alle UU.SS.LL. e, quindi, conoscenza degli accertamenti sanitari che si siano resi eventualmente necessari".

A tale proposito si fa presente che ai sensi dell'art.30, 8° comma, della L.1204/71 nonché dell'art.18, 6° comma, del D.P.R. n.1026/76, sia il provvedimento di spostamento ad altre mansioni che il provvedimento di astensione dal lavoro possono essere emanati anche su istanza della lavoratrice.

Si segnala infine l'aspetto più innovativo del Decreto di recepimento della Direttiva Comunitaria che è costituito dall'art. 7 concernente gli "esami prenatali".

Le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita della retribuzione qualora questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

La norma sancisce il diritto a permessi per la fruizione dei quali la lavoratrice deve presentare apposita istanza al datore di lavoro e successivamente fornire documentazione giustificativa concernente data, orario di effettuazione e attestazione relativa alla necessità di svolgimento durante l'orario di lavoro.

L'onere dei permessi in questione è a carico del datore di lavoro.

Si allega in proposito messaggio n. 3232725 del 1-3-97 della Direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE



D.C. PRESTAZ. TEMPORANEE MITTENTE: uff. XII...
OGGETTO: Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645.
*** T E S T O ***

1156 n° 32725
del 1.3.97
invio e "ser"

Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee

AI DIRETTORI DELLE SAP
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

e, per conoscenza,

AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI

OGGETTO: Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645.

In data 21.12.1996, e' stato pubblicato il decreto legislativo 25.11.1996, n. 645, avente per oggetto il recepimento della direttiva 92/85 CEE, che detta norme per il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, fino a sette mesi dopo il parto.

Tra l'altro l'art. 7 del suddetto decreto stabilisce che le lavoratrici di cui sopra hanno diritto a "permessi retribuiti" per l'effettuazione di esami, accertamenti e visite mediche specialistiche da eseguire durante l'orario di lavoro.

In relazione a richieste di chiarimenti qui pervenute, si precisa che l'espressione utilizzata ("permessi retribuiti") non consente di ritenere che l'onere dei permessi in questione possa essere posto a carico dell'INPS; e' ovvio che la erogazione di cui trattasi -trattandosi di "retribuzione"- dovra' essere sottoposta alla normale contribuzione da parte del datore di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

ALL. 17

Sentenza n. 373
Anno 1997

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. Renato GRANATA, Presidente - Prof. Giuliano VASSALLI - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRABELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Avv. Massimo VARI - Dott. Cesare RUPERTO - Dott. Riccardo CHIEPPA - Prof. Gustavo ZAGREBELSKY - Prof. Valerio ONIDA - Prof. Carlo MEZZANOTTE - Avv. Fernanda CONTRI - Prof. Guido NEPPI MODONA - Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, Giudici
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, comma 2, e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana e Umbria, notificati il 20, il 18 ed il 20 gennaio 1997, depositati in cancelleria il 27 ed il 30 successivi ed iscritti ai nn. 5, 6 e 17 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1997 il Giudice relatore Fernanda Contrì;

2

Sentenza n. 373 - Anno 1997

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per le Regioni Veneto e Toscana, Vito Vacchi per la Regione Toscana, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con distinti ricorsi, regolarmente notificati e depositati, le Regioni Veneto, Toscana e Umbria hanno sollevato, in via principale, questioni di legittimità costituzionale parzialmente analoghe di alcune disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento).

2. — Con ricorso notificato il 20 e depositato il 24 gennaio 1997, la Regione Veneto ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, nella parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di dare informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio in merito all'applicazione delle misure previste dagli artt. 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), i quali prevedono, da un lato, lo spostamento ad altre mansioni delle lavoratrici durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli per la loro salute; dall'altro lato, previo accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza (salvo il divieto assoluto di lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto): nel caso di gravi complicanze; quando le condizioni di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Ad avviso della regione ricorrente, l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 645 del 1996 devolve agli ispettorati del la-

Sentenza n. 373 - Anno 1997

3

voro funzioni di tutela della salute negli ambienti di lavoro attribuite alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione e dalla successiva legislazione statale di trasferimento: a questo riguardo, si richiamano gli artt. 17 e 27, primo comma, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e gli artt. 11, 14 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il quadro delle competenze delineato dalle menzionate disposizioni risulterebbe confermato dal più recente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha previsto l'istituzione, presso ciascuna unità sanitaria locale e ad opera delle Regioni, dei dipartimenti di prevenzione (art. 7); dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che ha individuato nei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie gli organi cui spettano le funzioni amministrative in materia, affidando agli ispettorati del lavoro competenze meramente residuali; dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che all'art. 19, comma 1, lettera b), attribuisce particolari compiti, nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione delle misure sanzionatorie in materia di igiene e sicurezza del lavoro, al personale dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali.

L'assetto delle competenze delineato dalla Regione ricorrente troverebbe conferma nella sentenza di questa Corte n. 58 del 1993, della quale nel ricorso si riportano ampi stralci.

Secondo la Regione Veneto, peraltro, la disposizione impugnata non solo «illegittimamente sottrae alla competenza costituzionalmente riservata alle Regioni — e per esse alle aziende sanitarie — l'attività amministrativa di tutela della salute delle lavoratrici madri, attribuendola all'esclusiva competenza dello Stato, che la esercita tramite gli ispettorati del lavoro, vale a dire soggetti che non sono più autorizzati a svolgere compiti in materia di sanità»; la lamentata alterazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni — aggiunge la ricorrente — «è tanto più grave in quanto si traduce in una pesante riduzione della tutela del "bene" salute della lavoratrice madre».

3. — Con ricorso notificato il 18 gennaio 1997 e depositato il giorno 27 dello stesso mese, la Regione To-

4

Sentenza n. 373 - Anno 1997

scana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, comma 2, e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645.

Nei riguardi dell'art. 5 dell'impugnato decreto legislativo la Regione Toscana deduce la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione ed a sostegno di tale deduzione svolge rilievi analoghi a quelli avanzati dalla Regione Veneto, richiamando la sentenza di questa Corte n. 58 del 1993 ed aggiungendo soltanto che l'art. 5, penultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, ha mantenuto fermi i precedenti compiti degli ispettorati del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori fino all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali, le quali da tempo nella Regione Toscana assolvono ai suddetti compiti attraverso i servizi di prevenzione ed igiene del lavoro istituiti presso di esse con la legge regionale 19 dicembre 1979 n. 63. La Regione ricorrente afferma non essere, per l'aspetto che qui interessa, il quadro normativo mutato in seguito alla riforma dell'ordinamento sanitario di cui al decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale all'art. 7 prevede che le Regioni istituiscano presso ciascuna USL un dipartimento di prevenzione cui competono, tra l'altro, anche le funzioni concernenti la tutela della salute dei lavoratori. La Regione Toscana, si legge nel ricorso, ha già esercitato tale competenza con la legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1, che, in attuazione della menzionata riforma, istituisce detto dipartimento di prevenzione all'interno delle aziende sanitarie.

Ad avviso della Regione ricorrente, il denunciato art. 5 si porrebbe altresì in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'irrazionalità e della violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione: da un lato, infatti, osserva l'ente territoriale ricorrente, i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie continuano a svolgere le loro funzioni per la tutela dei lavoratori di sesso maschile e per le donne non in stato di gravidanza; dall'altro lato, «si affidano competenze correlate ai controlli sanitari